

Allegato 5.2.6 – Schema Capitolato speciale di Polizza Lotto 2 ambito 2.6

## **Aci Informatica S.p.A.**

**CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA  
LOTTO 2 AMBITO 2.6**

**COPERTURA ASSICURATIVA  
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
ATTIVITA' DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

**CIG 766560408A**

Tra: Aci Informatica S.p.A.  
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003  
con sede in : Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma  
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: \_\_\_\_\_

si stipula la presente

**POLIZZA RC PROFESSIONALE PEC N. \_\_\_\_\_**

Contraente : Aci Informatica S.p.A.  
Sede Legale : Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma  
Broker : Willis Italia S.p.A.  
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018  
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2021  
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12  
Frazionamento: annuale  
Regolazione premio: SI  
Tacito rinnovo : NO

## INDICE

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI</b>	
<b>SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	
Art. 2.1	- Durata del contratto - Facoltà di recesso
Art. 2.2	- Gestione del contratto
Art. 2.3	- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Art. 2.4	- Diminuzione del rischio
Art. 2.5	- Dolo e colpa grave
Art. 2.6	- Pagamento del premio - Termini di rispetto
Art. 2.7	- Regolazione del premio
Art. 2.8	- Recesso in caso di sinistro
Art. 2.9	- Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
Art. 2.10	- Forma delle comunicazioni
Art. 2.11	- Interpretazione del contratto
Art. 2.12	- Rinuncia alla rivalsa
Art. 2.13	- Obbligo di documentazione dei sinistri
Art. 2.14	- Estensione territoriale
Art. 2.15	- Rinvio alle norme di legge
Art. 2.16	- Oneri fiscali
Art. 2.17	- Foro Competente
Art. 2.18	- Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.19	- Obblighi della Contraente
Art. 2.20	- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 2.21	- Disposizione finale
Art. 2.22	- Trattamento dei dati
Art. 2.23	- Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Art. 2.24	- Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Impresa
<b>SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</b>	
Art. 3.1	- Oggetto dell'Assicurazione
Art. 3.2	- Inizio e termine della garanzia
Art. 3.3	- Limiti di indennizzo
Art. 3.4	- Esclusioni
Art. 3.5	- Soggetti non considerati terzi
Art. 3.6	- Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
Art. 3.7	- Vincolo di solidarietà
<b>SEZIONE 4 - CALCOLO DEL PREMIO</b>	
Art. 4.1	- Calcolo del premio

**SEZIONE 1 - DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intende per:

<b>Annualità assicurativa periodo assicurativo:</b>	o il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Broker:</b>	Willis Italia S.p.A.
<b>Contraente:</b>	Aci Informatica S.p.A.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato..
<b>Sinistro:</b>	la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	La Compagnia di assicurazione.

**La Società**

**La Contraente**

## SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

### Art. 2.2 - Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia SpA - Sede legale Via Tortona, 33 - 20144 Milano - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente è tenuto a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

### Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

---

**Art. 2.4 - Diminuzione del rischio**

---

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

---

**Art. 2.5 - Dolo e colpa grave**

---

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

---

**Art. 2.6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

---

**Art. 2.7 - Regolazione del premio**

---

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Sezione 4 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo

---

annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari ovvero il totale delle caselle PEC aperte nel periodo di riferimento per il conteggio del premio a consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di congruaggio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

---

#### **Art. 2.8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

---

#### **Art. 2.9 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

---

#### **Art. 2.10 - Forma delle comunicazioni**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

---

#### **Art. 2.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

---

#### **Art. 2.12 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

---

---

**Art. 2.13 - Obbligo di documentazione dei sinistri**

---

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

---

**Art. 2.14 - Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano.

---

**Art. 2.15 - Rinvio alle norme di legge**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**Art. 2.16 - Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

---

**Art. 2.17 - Foro Competente**

---

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

---

**Art. 2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

---



---

**Art. 2.19 - Obblighi della Contraente**

---

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del C.C.

---

**Art. 2.20 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

---

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

---

**Art. 2.21 - Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

---

**Art. 2.22 - Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

---

**Art. 2.23 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

---

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

---

**Art. 2.24 - Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese**

---

*(operante se del caso)*

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____ Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____ Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

---

**In caso di coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_\_ % - Delegataria

---

⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

**La Società**

---

**La Contraente**

---

### **SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

#### **Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) delle perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di realizzazione ed erogazione di servizi per la gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Sono altresì comprese in garanzia:

- 1) le perdite patrimoniali connesse alla divulgazione di informazioni relative e terzi, siano essi clienti od estranei – per fatto anche doloso, dei dipendenti;
- 2) perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali ad esempio, tempi di studio di analisi, programmazione ed elaborazione.

A parziale deroga dell'art. 2.5, la garanzia opera altresì nei casi in cui la Spett.le Automobile Club, in favore della quale la Contraente/Assicurato svolge la propria attività professionale di gestione della Pec Certificata, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa nei confronti della Contraente/Assicurato stesso, ferma l'esclusione del dolo. L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità della Contraente/Assicurato, con conseguente esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale con Automobile Club.

#### **Art. 3.2 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo il 20.03.2010. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento – presentate a loro stessi e/o all'Ente di Appartenenza –indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

#### **Art. 3.3 - Limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai cliente dell'Assicurato, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3.

Il massimale stabilito per le perdite o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro, con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00.

Resta inteso che la somma a carico dell'Assicurato (scoperto o franchigia) non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

#### **Art. 3.4 – Esclusioni**

---

L'assicurazione non vale:

1. per le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
2. per le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
3. per l'inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o alla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
4. per i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
5. per le perdite patrimoniali connesse allo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto;
6. per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
7. per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
8. per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nello svolgimento dell'attività assicurata;
9. per le spese di rifacimento, correzione o modifica dell'attività di realizzazione ed erogazione di servizi per la gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC);
10. per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali e commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
11. per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose;
12. per le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
13. per le irrogazioni di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
14. per gli inadempimenti di obbligazioni di risultato non derivanti dalla Legge;
15. per le perdite patrimoniali conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; conseguenti a danno ambientale;
16. per qualsiasi danno causato da virus e cyber risks.

#### **Art. 3.5 - Soggetti non considerati terzi**

---

Non sono considerati terzi:

- i soggetti cui compete la qualifica dell'Assicurato;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime;
- le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato rivesta la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
- la Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 3.6 - Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali**

---

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

---

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 3.7 - Vincolo di solidarietà**

---

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

**La Società**

**La Contraente**



**SEZIONE 4 – CALCOLO DEL PREMIO****Art. 4.1- Calcolo del premio**

Il premio annuo finito (comprensivo delle imposte) è calcolato prendendo in considerazione i seguenti parametri

caselle attive ed in esercizio.  
2.000

Premio Annuo Lordo  
**Euro** \_\_\_\_\_

Per ogni ulteriore pratica finalizzata all'apertura della PEC, svolta nel corso dell'annualità assicurativa, il premio è fissato in Euro 1,00.

**La Società**

**La Contraente**





## **CLAUSOLE VESSATORIE**

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).

**La Società**

**La Contraente**

